

Disegno di Legge

RIPRESA E SVILUPPO DELLA MOLLUSCHICOLTURA, MIGLIORAMENTO SISTEMI DI
RACCOLTA DEI MOLLUSCHI LAMELLIBRANCHI A SVILUPPO NATURALE -
PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI IMPIANTI DI DEPURA-
ZIONE MOLLUSCHI -

Relatore: prof. Giovanni Dilonardo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

è certamente noto ai colleghi che la legge 2 maggio 1977 n.192, già prorogata con la legge 19/12/78 n.804, scade improrogabilmente il 18 novembre prossimo, dopo la quale data, nella nostra Regione non si potrà produrre più alcun frutto di mare, i cosiddetti molluschi eduli lamellibranchi, sia attraverso gli impianti di produzione, allevamento ed ingrassamento sia attraverso la raccolta di prodotti naturali.

Dopo la data del 18/11 p.v.i pugliesi potranno consumare solo cozze, ostriche ed similia, provenienti da altre Regioni o da altre località di produzione anche straniere.

Perché la Puglia possa continuare a produrre mitili ed ostriche anche dopo il 18/11 è indispensabile che l'ente Regione emanì un provvedimento in forza del quale venga applicata nel nostro territorio tutta la normativa fissata dalla legge n.192/77 che riguarda la classificazione delle acque costiere, gli impianti di stabulazione e depurazione, i vivai di produzione, allevamento, ingrassamento e deposito, la raccolta di prodotti naturali, i depositi all'ingrosso e le strutture di vendita al dettaglio.

Per quanto attiene la classificazione delle acque costiere in: idonee, condizionate o precluse per la mitilicoltura, la Giunta Regionale con delibera n.1954 del 20/4/79, ha dato incarico all'Istituto Zooprofilattico di Foggia, all'Istituto Talassografico del C.N.R. di Taranto ed all'Istituto di Biologia marina di Bari, enti che stanno già procedendo celermente alla classificazione delle acque marine.

Entro il 30 ottobre infatti, dovrà essere presentata la mappa completa delle acque costiere con l'indicazione delle zone approvate, condizionate e precluse.

E' logico che una volta definita la classificazione delle acque, la produzione, l'allevamento, l'ingrassamento, il deposito e la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi, devono avvenire solo negli specchi d'acqua classificati "approvati" o "condizionati".

Accanto al problema della classificazione delle acque si pone anche quello degli impianti di stabulazione e depurazione per rendere i prodotti marini destinati al consumo, igienicamente sani e puri per scongiurare l'insorgenza di determinate malattie, come l'epatite virale, il tifo, ecc.

Per gli impianti di stabulazione e depurazione la nostra Regione, sul finire della prima legislatura, a seguito della triste epidemia colerica dell'estate del 1973, che tanto danno arrecò all'economia pugliese, in particolare nel settore della mitilicoltura, promulgò la legge n.13 del 25/1/75, in forza della quale si stanziavano 800 milioni all'anno, a partire dal 1974 per la realizzazione di impianti di stabulazione e depurazione a cura e a totale carico della Regione, e la cui gestione sarebbe poi stata affidata ai Comuni o alle cooperative o ad imprese private.

Se non che nonostante l'urgenza data alla legge, essa è rimasta inoperante, facendo saltare l'obiettivo di una forte ripresa della mitilicoltura nella nostra Regione, che, prima dell'infausta vicenda dell'epidemia colerica era al primo posto in Italia, in particolare modo grazie alle cozze nere ed alle ostriche di Taranto.

Ora il primato spetta ad altra Regione mentre la Puglia, nonostante le condizioni favorevoli delle sue acque marine, è scesa di diversi posti nella graduatoria con notevoli gravi conseguenze per la nostra economia e per l'occupazione.*

In collegamento con la classificazione delle acque e degli impianti di depurazione si pone la problematica della produzione, della raccolta e della commercializzazione dei molluschi eduli lamelibranchi.

Il d.d.l. in discussione, con le provvidenze previste, si prefigge anche di realizzare la ripresa e l'incremento della produzione di molluschi in allevamento e di quelli a sviluppo naturale.

L'obiettivo è dunque quello di riportare rapidamente la nostra Regione al cospicuo livello di produzione esistente prima della triste vicenda colerica, quando per ragioni igienico-sanitarie, non solo si distrussero decine e decine di migliaia di quintali di prodotto, ma anche si procedette all'abbattimento di quasi tutti gli impianti e vivai di produzione perchè insistevano in specchi d'acqua dichiarati inidonei.

Tali atti provocarono danno incalcolabili alle cooperative e ai piccoli e medi produttori, e, contemporaneamente, privarono del loro lavoro parecchie centinaia di lavoratori del settore.

Ora, con il provvedimento in discussione, si vogliono creare le condizioni più favorevoli per incrementare ed ampliare le aree di allevamento di molluschi, per sfruttare al massimo le condizioni favorevoli dei nostri mari, non solo per la quantità, ma anche per la qualità dei prodotti in quanto è fuori dubbio che in Puglia si sono sempre prodotti mitili ed ostriche di alto pregio gastronomico.

Per i depositi all'ingrosso, la commercializzazione e la vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamelibranchi, la legge n.192/77 puntualizza una serie di condizioni che devono sempre garantire uno stato igienico-sanitario del prodotto che tranquillizzi il consumatore.

Il provvedimento regionale, facendo riferimento al tali condizioni, stabilisca le forme di intervento finanziario anche in questo campo per creare le migliori condizioni di vendita del prodotto.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, lo Stato ha messo a disposizione delle Regioni, con la legge n.192, la somma di 10 miliardi per il quinquennio 76/80 e la cui ripartizione è collegata strettamente all'entità della produzione in ogni Regione interessata.

La quota spettante alla Puglia per il periodo indicato è di 888 milioni ben poca cosa rispetto ai quasi 5 miliardi assegnati al Veneto, che oggi detiene il primato della molluschicoltura.

Della predetta somma disponibile per il quinquennio 1976/80, attualmente è a disposizione l'importo di f.700 milioni pari alle quote di quattro anni.

Accanto al contributo dello Stato, che è destinato alla realizzazione degli impianti di depurazione, occorre aggiungere l'assegnazione regionale, non solo aggiuntiva per gli impianti di depurazione, ma anche per le provvidenze a favore del rilancio della produzione ed a favore delle strutture della commercializzazione e della vendita al dettaglio.

Nel bilancio del 1979 in corso, per gli impianti di stabulazione e depurazione, è prevista una spesa di 500 milioni che unita al contributo dello Stato rappresenta ben poca cosa per la finalità che si vuole raggiungere cioè quella di riportare la Puglia al primo posto in Italia per la molluschicoltura.

Si tenga presente che un impianto di depurazione medio cioè di 300 mq di superficie, viene a costare intorno ai 750 milioni, quindi con i fondi a disposizione non potremmo realizzare in tutta la regione neanche due impianti di depurazione, non impegnando alcunchè per la produzione e per la commercializzazione.

Si tenga presente che tutti i fondi della legge regionale n.13/75, che con il provvedimento in predicato viene abrogata, a partire dal 1974 a tutto il 1978 per un ammontare di 4 miliardi, sono passati in economia.

Certamente tale somma, se impegnata tempestivamente a suo tempo, avrebbe portato la Puglia ad essere oggi la prima nel nostro Paese per queste interessanti attrezzature.

Purtroppo piangere sul latte versato non serve a niene, oggi preme richiamare l'impegno del Presidente della Giunta e di tutta la Giunta sulla opportunità della revisione del Bilancio, affinché con conseguenti variazioni si proceda ad incrementare i fondi per la mitilicoltura con la speranza e la fiducia che la prima esperienza negativa serva di ammaestramento.


Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il provvedimento in parola è stato discusso ed approvato dalla Sesta Commissione congiuntamente con la terza, competente in agricoltura per gli impegni che ne rivengono per gli aspetti produttivi e commerciali.

Il provvedimento è di somma urgenza in considerazione dei tempi brevi a disposizione per evitare la iattura che la Regione venga esclusa da ogni attività produttiva nel settore della viticoltura.

Perciò si auspica l'approvazione da parte di questa Assemblea.

Giovanni Dilonardo



Art.1

La Regione, nel rispetto della legge n.192 del 2/5/77, assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura nonché al miglioramento dei sistemi di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale.

La Regione, in considerazione del previsto incremento della molluschi coltura e della necessità del trattamento igienico anche dei prodotti di origine extraterritoriale, nazionali ed esteri, immessi nel mercato interno, favorisce la realizzazione di una adeguata rete regionale di impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi in conformità dei requisiti prescritti dalla legge 192/77.

La Regione infine, favorisce l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, in conformità alle prescrizioni di cui all'art.11 della suddetta legge 192/77.

Art.2

Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare:

- 1) le opere di realizzazione, ampliamento e miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di impianti fissi o galleggianti, per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento e il deposito degli stessi molluschi;
- 2) le opere, le attrezzature e le pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale;
- 3) le opere di realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- 4) le opere di adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi compresi i chioschi nonché l'acquisto delle adeguate attrezzature frigorifere.

Art.3

La concessione delle provvidenze di cui all'art.1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di intervento predisposto, per quanto di rispettiva competenza, dagli Assessorati alla Sanità ed all'Agricoltura ed approvato dal Consiglio Regionale entro il 30/6 di ogni anno.

Il piano, in rapporto alle esigenze territoriali, terrà conto delle seguenti priorità:

1) iniziative dei Comuni, singoli o associati, per la realizzazione di impianti di depurazione;

2) iniziative di cooperative di molluschicoltura e loro consorzi; iniziative di altre imprese specializzate nel settore della molluschicoltura.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti di depurazione, le opere in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo solo per l'esercizio 1979, purchè i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla legge n.192/77 e purchè l'impresa richiedente appartenga al settore della molluschicoltura.

Art.4

Al fine della concessione delle provvidenze per la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati debbono far pervenire all'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale corredata da:

a) progetto dell'opera, conforme ai requisiti previsti dalla legge n.192/77 e il computo metrico estimativo;

b) pianta planimetrica in scala 1: a 100 della zona destinata all'impianto e stesa per un raggio di almeno 1.000 metri dall'impianto stesso;

c) relazione tecnica dalla quale risultino in dettaglio le prescritte modalità di trattamento ed ogni altro utile elemento inerente al processo di epurazione;

d) preventivo delle spese;

e) autorizzazione dell'autorità marittima competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

Al fine della concessione dei contributi per l'adeguamento igienico dei locali di deposito e di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamelibranchi, compresi i chioschi, gli interessati devono rivolgere apposita domanda all'Assessorato alla Sanità, entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo; la domanda, corredata di un dettagliato preventivo di spesa, deve essere munita del parere favorevole dell'ufficio sanitario e dell'ufficio tecnico del Comune.

Per l'anno 1979 il termine di cui al presente articolo scade il 30° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al primo comma del precedente art.1 vanno indirizzate all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, dalla relazione tecnico-finanziaria e dal computo metrico entro i termini indicati dal precedente art.4.

Art.6

Gli Assessorati all'Agricoltura ed alla Sanità si avvalgono, ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo di cui ai precedenti artt.4 e 5; dei propri servizi tecnici e degli altri uffici competenti della Regione.

Art.7

Le provvidenze di cui ai numeri 1 e 2 del precedente art.2 consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammessa; ovvero, in alternativa, nella concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata decennale da contrarsi con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse praticato dagli stessi istituti di credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e foreste - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso del 4%.

L'Enta Regionale di Sviluppo Agricolo è tenuto a rilasciare fidejussione alle Cooperative dei produttori di molluschi eduli lamellibranchi e loro consorzi, sui mutui di cui al 1° comma del presente articolo.

Art.8

La concessione delle provvidenze per gli impianti di depurazione è subordinata alla condizione che la dimensione dell'impianto non sia inferiore a 300mq. di superficie utile delle vasche di depurazione.

I contributi sono così determinati:

- a) iniziative dei Comuni e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa;
- b) iniziative delle cooperative e loro consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa e per la restante parte contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2 e 3;
- c) iniziative di altre imprese di molluschicoltori che dimostrino di avere una produzione propria adeguata alla capacità dell'impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa.

Art.9

I contributi per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati: -70% della spesa ammessa a contributo.

Art.10

Prima che sia trascorso il termine di 10 anni dalla data di realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente legge, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare notificato dal Presidente della Giunta Regionale.

Tutte le provvidenze previste dalla presente legge saranno liquidate a compimento delle opere autorizzate ed ammesse a contributo.

Art.11

All'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale n.13 del 25/1/75, è abrogata.

Art. 12

A decorrere dal corrente esercizio finanziario sono istituiti nel Bilancio regionale i seguenti capitoli:

"Spese per la concessione di contributi in conto capitali per la realizzazione, l'ampliamento, l'adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e per l'adeguamento igienico dei locali di vendita al dettaglio" con uno stanziamento di f.1.200.mil.- per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

"Concorso regionale negli interessi per i mutui contratti per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi". Con uno stanziamento di f.60.000.000- il 1979, di f.120.000.000- nel 1980, di f.180.000.000- dal 1981 al 1988, di f.120.000.000- nel 1989, di f.60.000.000 nel 1990.

" Spese per la concessione di contributi in conto capitali per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento: di vivai di molluschi eduli lamellibranchi; di impianti fissi o galleggianti per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento, il deposito degli stessi molluschi; di opere, attrezzature e pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale". Con uno stanziamento di f.1.500.000'.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

" Concorso regionale negli interessi di prestiti contratti per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento dei vivai, degli impianti e delle opere previste dall'art.2 della legge regionale ai punti 1 e 2" con uno stanziamento di f.75.000.000 per il 1979, di f.150.000.000- per il 1980, di f.225.000.000- dal 1981 al 1988, di f.150.000.000- il 1989, di f.75.000.000 il 1980.

Art. 13

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per il 1979 operando le seguenti variazioni di bilancio in diminuzione:

cap.123 f.500milioni

cap.441 f.1635milioni

e utilizzando l'assegnazione dei fondi per la legge 192/77 di f.700milioni effettuando la necessaria variazione nelle parti entrata e spesa del Bilancio; per il 1980 e 1981 utilizzando quota parte dei fondi recati dal cap.50 dell'entrata del Bilancio pluriennale 1979-1981;

per gli anni successivi, i capitoli relativi alle annualità passive del concorso regionale sugli interessi per prestiti e mutui saranno finanziati con assegnazione rivenienti alla Regione per programmi regionali di sviluppo.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.